Notaio Maria Cristina Lupacchino
Via Roma, 106
20013 Magenta
Tel. 02.89654682 - Fax 02.89654683
e-mail: mlupacchino@notariato.it

Repertorio n. 1445 Raccolta n. 995

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di gennaio, in Romano di Lombardia (BG), via Rubini n. 2.

Davanti a me, dott.ssa Maria Cristina Lupacchino, Notaio in Magenta, iscritta nel Ruolo del Distretto notarile di Milano, sono comparsi:

- **OTTOBONI Roberto**, nato a Milano (MI) l'1 aprile 1961, residente in Covo (BG), via al Pradone n. 16, codice fiscale: TTB RRT 61D01 F205T;

il quale interviene al presente atto sia in proprio, sia nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

- "**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA**", con sede legale in Calcio, via Papa Giovanni XXIII n. 51, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale: 02249360161, REA n. BG-274586, società costituita in Italia e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO, codice fiscale: 04774801007, partita IVA del Gruppo IVA: 15240741007;

a quanto *infra* autorizzato in forza dei poteri derivanti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2021 che, in estratto autentico dal relativo libro, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- **AMBROSINI Giuliano**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 7 dicembre 1969, residente in Romano di Lombardia (BG), via Gianandrea Gavazzeni n. 91/C, codice fiscale: MBR GLN 69T07 H509Q;
- **BARBERA Gloria Giuseppina**, nata a Chiari (BS) il 19 dicembre 1972, residente in Offanengo (CR), via Maddalena di Canossa n. 107, codice fiscale: BRB GRG 72T59 C618D;
- **BARNABO' Larry**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 19 marzo 1976, residente in Calcio (BG), via Franco Schieppati n. 5, codice fiscale: BRN LRY 76C19 H509P;
- **BONACINA Cesare**, nato a Calolziocorte (BG) il 9 aprile 1947, residente in Romano di Lombardia (BG), via XXV Aprile n. 27, codice fiscale: BNC CSR 47D09 B423I;
- **BRAMBILLA Maria Cristina**, nata a Covo (BG) il 12 febbraio 1964, residente in Fontanella (BG), via Gaetano Donizetti n. 51, codice fiscale: BRM MCR 64B52 D126O;
- **BRIGNOLI Giacomino**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 10 luglio 1963, residente in Romano di Lombardia (BG), via Del Maglio n. 5/2, codice fiscale: BRG GMN 63L10 H509E;
- **CAVALLINI Lorenzo**, nato a Bergamo (BG) il 27 maggio 1967, residente in Bergamo (BG), via Gian Maria Scotti n. 34, codice fiscale: CVL LNZ 67E27 A794P;
- **DE PAOLI Battista**, nato a Covo (BG) l'1 agosto 1946, residente in Covo (BG), via Vittorio Emanuele II n. 27, codice fiscale: DPL BTS 46M01 D126I;
- **GALLI Stellina**, nata a Covo (BG) l'8 ottobre 1948, residente in Romano di Lombardia (BG), via Nazario Sauro n. 45, codice fiscale: GLL SLL 48R48 D126B;
- **MALTECCA Eva Maria Silvia**, nata a Bergamo (BG) il 12 agosto 1971, residente in Covo (BG), via Colleoni n. 14, codice fiscale: MLT VRS 71M52 A794P;
- **MANZONI Barbara**, nata a Romano di Lombardia (BG) il 31 dicembre 1967, residente in Bergamo (BG), via Broseta n. 73, codice fiscale: MNZ BBR 67T71 H509A;
- **ROSSI Mirko**, nato a Romano di Lombardia (BG) l'8 luglio 1975, residente in

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA
di Milano - DP I
Registrato il 12/01/2022
al n. 1424/1T
con euro Esente

Romano di Lombardia (BG), via Caterina Garzolini n. 8, codice fiscale: RSS MRK 75L08 H509Y;
- **RUBINI Gianpietro**, nato a Ghisalba (BG) il 31 gennaio 1947, residente in Ghisalba (BG), via Antonio Locatelli n. 16, codice fiscale: RBN GPT 47A31 E006T;
- **VOLTINI Luca Emilio**, nato a Bergamo (BG) il 17 giugno 1961, residente in Romano di Lombardia (BG), via Giovanni Pascoli n. 76, codice fiscale: VLT LML 61H17 A794F;
tutti cittadini italiani.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa,

convengono e stipulano quanto segue:

1) Costituzione e denominazione

Tra la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA, come sopra rappresentata, quale socio sostenitore, e i signori AMBROSINI Giuliano, BARBERA Gloria Giuseppina, BARNABO' Larry, BONACINA Cesare, BRAMBILLA Maria Cristina, BRIGNOLI Giacomino, CAVALLINI Lorenzo, DE PAOLI Battista, GALLI Stellina, MALTECCA Eva Maria Silvia, MANZONI Barbara, OTTOBONI Roberto, ROSSI Mirko, RUBINI Gianpietro, e VOLTINI Luca Emilio, quali soci ordinari,

viene costituita,

ai sensi del d. lgs. n. 117/2017 (recante il "Codice del Terzo Settore"), una Associazione assistenziale di natura mutualistica denominata:

"**VICINA ETS - Associazione Mutualistica di Assistenza**", in breve "**VICINA ETS**".

L'Associazione, in deroga al D.P.R. n. 361/2000, acquisterà la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2) Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Romano di Lombardia.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i comparenti convengono di fissare l'indirizzo ove inizialmente è posta la sede dell'Associazione in via Rubini n. 2.

3) Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega gli associati sia tra di loro che verso l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione,

debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4) Attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio di una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo settore. In tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge: la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:

a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l'Associazione **in ambito sanitario** promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;
- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili:
- favorire l'erogazione di interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione **in ambito sociale** provvede all'erogazione all'associato ed alla sua famiglia di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari, soprattutto in presenza di figli, al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- erogare direttamente e/o indirettamente interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In **ambito educativo** promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari. In particolare potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative, con esclusione delle attività di formazione di cui al D.lgs. 276/2003;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;
- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53

e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;

- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non-violenza, nonché l'educazione al consumo responsabile, l'educazione finanziaria, la lotta contro l'usura e la ludopatia.

In **ambito ricreativo** promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire strumenti, servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;
- organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione può anche esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione si avvale preferenzialmente dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla categoria del Credito Cooperativo cui appartiene il socio Fondatore, nonché dal Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, ideatore e promotore del progetto di mutualità associativa da cui trae ispirazione il presente Statuto.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà

partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Potrà altresì collaborare con enti pubblici e privati al fine di sviluppare al meglio la mutualità sul proprio territorio e le proprie finalità statutarie.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, lo svolgimento delle attività comunque non consentite alle Associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile o per le quali siano richiesti particolari requisiti o abilitazioni non in possesso dell'Associazione, nonché l'esercizio diretto da parte dell'Associazione delle attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi.

Resta inoltre preclusa all'Associazione l'erogazione di prestazioni integrative, complementari o sostitutive rispetto a quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, nella forma di Fondo Sanitario Integrativo del Sistema Sanitario Nazionale, istituito o adeguato ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

È precluso infine l'esercizio di previdenza complementare e forme pensionistiche afferenti, di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

5) Patrimonio iniziale e quote di ammissione nuovi associati

Il patrimonio iniziale dell'Associazione viene determinato in euro 15.150,00 (quindicimilacentocinquanta virgola zero zero) e viene versato in denaro come segue:

- dal socio sostenitore BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA, per euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- dai soci ordinari AMBROSINI Giuliano, BARBERA Gloria Giuseppina, BARNABO' Larry, BONACINA Cesare, BRAMBILLA Maria Cristina, BRIGNOLI Giacomino, CAVALLINI Lorenzo, DE PAOLI Battista, GALLI Stellina, MALTECCA Eva Maria Silvia, MANZONI Barbara, OTTOBONI Roberto, ROSSI Mirko, RUBINI Gianpietro, e VOLTINI Luca Emilio, per euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuno.

A tale riguardo, i comparenti dichiarano di aver versato il suddetto patrimonio iniziale sul conto corrente dedicato a me intestato presso il Banco di Desio e della Brianza, filiale di Magenta, come segue:

- quanto alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA, mediante bonifico bancario di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) eseguito dalla medesima Banca in data 27 dicembre 2021, codice identificativo n. 0851400607498406485295052700IT;
- quanto ai signori BRAMBILLA Maria Cristina, BRIGNOLI Giacomino, CAVALLINI Lorenzo, DE PAOLI Battista, GALLI Stellina, MALTECCA Eva Maria Silvia, OTTOBONI Roberto, mediante un unico bonifico bancario della somma complessiva di euro 70,00 (settanta virgola zero zero), eseguito su loro mandato dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA in data 5 gennaio 2022, codice identificativo n. 8514006089506074852950527 00IT;
- quanto ai signori AMBROSINI Giuliano, BARBERA Gloria Giuseppina, BARNABO' Larry, BONACINA Cesare, MANZONI Barbara, ROSSI Mirko, RUBINI Gianpietro e VOLTINI Luca Emilio, mediante un unico bonifico bancario della somma complessiva di euro 80,00 (ottanta virgola zero zero), eseguito su loro mandato dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA in data 5 gennaio 2022, codice identificativo n.

851400608950506485295052700IT;
conferendomi l'incarico di svincolare la suddetta somma, mediante bonifico bancario a favore dell'Associazione, dopo la sua iscrizione nel RUNTS.
Io Notaio attesto che la somma di euro 15.150,00 (quindicimilacentocinquanta virgola zero zero), pari all'intero patrimonio iniziale come sopra determinato, risulta depositata sul conto corrente dedicato a me intestato presso il Banco di Desio e della Brianza e accetto l'incarico come sopra conferitomi.
I comparenti convengono di fissare fin d'ora la quota di ammissione dei nuovi soci ordinari che faranno richiesta di ammissione in euro 10,00 (dieci virgola zero zero).
6) Organi dell'Associazione
Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Esecutivo, se nominato; il Presidente; il Comitato Ammissione Associati Ordinari; l'Organo di Controllo.
L'Associazione è inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che resterà in carica per tre esercizi e quindi scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che verrà chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).
A costituire il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati:
- BONACINA Cesare, come sopra generalizzato, quale Presidente;
- BARBERA Gloria Giuseppina, scelta sulla lista presentata dal socio sostenitore, come sopra generalizzata, quale Vice-Presidente;
- ROSSI Mirko, scelto sulla lista presentata dal socio sostenitore, RUBINI Gianpietro e VOLTINI Luca Emilio, come sopra generalizzati, quali Consiglieri;
che, qui presenti, accettano le cariche conferite e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, delegando me Notaio all'espletamento di tutte le pratiche e le formalità, anche telematiche, necessarie per l'iscrizione della propria nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.
Il tutto come anche precisato all'art. 27 dello Statuto.
A costituire il primo Comitato Ammissione Associati Ordinari vengono nominati:
- BARBERA Gloria Giuseppina, come sopra generalizzata, quale Presidente;
- ROSSI Mirko e RUBINI Gianpietro, come sopra generalizzati, quali membri del Comitato;
che, qui presenti, accettano le cariche conferite e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, delegando me Notaio all'espletamento di tutte le pratiche e le formalità, anche telematiche, necessarie per l'iscrizione della propria nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Comitato Ammissione Associati Ordinari resterà in carica per tre esercizi e quindi

scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che verrà chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).
Viene istituito l'Organo di Controllo monocratico, composto da un Controllore effettivo e uno supplente, funzionante ai sensi di legge e di Statuto, che resterà in carica per tre esercizi e quindi scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che verrà chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).
Come componenti del primo Organo di Controllo vengono nominati:
* la dott.ssa SCHIVARDI Livia Anna, nata a Seriate (BG) il 14 marzo 1984, residente in Romano di Lombardia (BG), via Evangelista Schivardi n. 26, codice fiscale SCH LNN 84C54 I628F, dottore commercialista e revisore legale, iscritta al n. 1668A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sezione A, di Bergamo e al n. 169166 del Registro dei Revisori Legali, sezione A, nominata con Decreto Ministeriale del 6 settembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 74 del 17 settembre 2013, quale Controllore effettivo;
* il dott. AMBROSINI Giuliano, sopra generalizzato, dottore commercialista e revisore legale, iscritto al n. 892A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sezione A, di Bergamo e al n. 78925 del Registro dei Revisori Legali, sezione A, nominato con Decreto Ministeriale del 7 giugno 1999, pubblicato nella G.U. n. 50 del 25 giugno 1999, quale Controllore supplente.
L'Organo di Controllo ha tutti i compiti previsti dall'art. 28 dello Statuto e dalla legge e, al superamento dei limiti indicati dalla legge, ove consentito, eserciterà anche la revisione legale dei conti.

7) Associati

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:
a) soci ordinari;
b) soci sostenitori.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore dell'Associazione: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA. Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell'Associazione.
Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione.
Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
La competenza a deliberare l'ammissione di nuovi soci ordinari spetta al Comitato Ammissione Associati Ordinari, mentre la competenza a deliberare l'ammissione di nuovi soci sostenitori spetta al Consiglio di Amministrazione, secondo la

procedura indicata nell'art. 7 dello Statuto.

Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti degli articoli 5 e 13 dello Statuto;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo che ne cura la tenuta nelle modalità previste dall'art. 14 dello Statuto.

I medesimi sono obbligati a:

- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti Organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli Organi della Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Il tutto come meglio precisato nello Statuto.

8) Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

9) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza di queste ultime, alla Fondazione Italia Sociale.

10) Statuto

Il rapporto associativo è regolato dai patti riportati nello "STATUTO", contenenti le regole di funzionamento dell'Associazione, ivi incluse quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza, che, previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

11) Adempimenti e iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il dott. BONACINA Cesare viene espressamente delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per domandare e ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche ai fini del conseguimento della personalità giuridica mediante tale iscrizione, e così, a mero titolo esemplificativo, potrà: sottoscrivere le istanze e le richieste che si rendessero a tal fine necessarie, sottoscrivere e produrre al RUNTS tutta la documentazione, anche contabile, anche atta a dimostrare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica, sottoscrivere gli eventuali atti notarili

di deposito di documentazione che fossero necessari od opportuni per poter richiedere l'iscrizione al RUNTS, completare o rettificare la domanda di iscrizione, integrare la documentazione depositata, apportare al presente atto e allo Statuto allegato tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità per il fine di cui sopra.

12) Spese

Per quanto riguarda le spese del presente atto e sue dipendenti, i comparenti precisano che le anticipazioni esenti IVA *ex* art. 15 D.P.R. n. 633/72 sono a carico della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA, mentre l'onorario notarile è a carico della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo Società Cooperativa in quanto promotrice, in collaborazione con il Comipa, del progetto di costituzione di associazioni mutualistiche locali.

Tutti i comparenti concordemente delegano i signori OTTOBONI Roberto, BONACINA Cesare e MANZONI Barbara per apporre le sottoscrizioni marginali al presente atto e all'allegato Statuto.

A fini fiscali, i comparenti invocano l'applicazione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs.n. 346/90.

Richiesta, io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me personalmente dattiloscritto, completato a mano e letto, unitamente allo Statuto allegato, ai comparenti, che, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura dell'altro allegato, alle ore sedici e trentacinque.

Consta di fogli tre per pagine undici.

In originale firmato:

OTTOBONI Roberto

Giuliano AMBROSINI

Gloria Giuseppina BARBERA

BARNABO' Larry

BONACINA Cesare

BRAMBILLA Maria Cristina

BRIGNOLI Giacomino

CAVALLINI Lorenzo

Battista DE PAOLI

Stellina GALLI

Eva Maria Silvia MALTECCA

Barbara MANZONI

Mirko ROSSI

Gianpietro RUBINI

Luca Emilio VOLTINI

Maria Cristina Lupacchino

Allegato "A" all'atto del 10/1/2022, rep.n. 1445/995

VERBALE N.24/2021
DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 03/12/2021

Oggi, venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 16.00, presso la Sede di Calcio, via Papa Giovanni XXIII n.51 a seguito di regolare avviso di convocazione, recapitato a termini di statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio società cooperativa, con sede in Calcio (BG), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze — MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00 — Agenzia Entrate

OMISSIS

9. PROGETTO MUTUE:

- Costituzione Associazione Mutualistica: Socio Sostenitore Banca e Soci Fondatori – Definizione denominazione, Governance, Statuto sociale e attribuzione fondo di dotazione

OMISSIS

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti i Sigg.:

1) OTTOBONI ROBERTO - Presidente
2) BARBERA GLORIA - Amministratore
3) BRIGNOLI GIACOMINO - Amministratore
4) BONACINA CESARE - Amministratore
5) MALTECCA EVA - Amministratore
6) ROSSI MIRKO - Amministratore
7) TORRI CORRADO - Amministratore

Mentre, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 37 dello Statuto, risulta/no collegata/i in video conferenza:

8) MANZONI BARBARA - Vice Presidente

Del Collegio Sindacale, formalmente invitato alla riunione, risultano presenti i Sigg.:

1) GALLI STELLINA - Presidente
2) AMBROSINI GIULIANO - Membro effettivo
3) CAVALLINI LORENZO - Membro effettivo

Ha giustificato la sua assenza l'amministratore Barnabò Larry.

Ha giustificato il suo ritardo l'amministratore Mirko Rossi, giunto in collegamento alle ore 17.15 durante la trattazione del punto 2) all'Ordine del Giorno.

Presenzia alla riunione, appositamente invitato, il Presidente Onorario Battista De Paoli.

Conformemente ai disposti dello Statuto e del Regolamento Interno sono presenti, il Direttore Generale Cristina Brambilla nonché, appositamente invitato, il Responsabile dell'Area Retail Nadia Comincioli.

Limitatamente alla trattazione del punto 2) sono stati espressamente invitati il Responsabile dell'Ufficio Analisi Crediti, Alessandro Pontoglio, l'analista Emiliano Bettani e il Responsabile dell'Ufficio Monitoraggio, Classificazione e Valutazione del Credito, Angelo Cavalleri.

L'adunanza viene presieduta dal Presidente Roberto Ottoboni, il quale chiama a fungere da segretario il Direttore Cristina Brambilla.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, dichiara valida ed aperta la seduta.

OMISSIS

Il Presidente richiama la delibera adottata dal Consiglio nella seduta del 23/09/2019, riguardante l'adesione al progetto promosso dalla Federazione Lombarda BCC di costituzione di un'Associazione Mutualistica locale e informa dell'avvenuto accoglimento, da parte di FondoSviluppo, della richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto, dando così atto dell'avveramento della condizione sospensiva cui la citata delibera era stata subordinata.

Il Presidente riassume le ragioni che hanno portato la Federazione alla promozione del progetto mutualistico, evidenziando l'impatto sociale sul territorio e la valenza morale dell'iniziativa e sottolineando come gli oneri per la costituzione e le fasi di start up saranno imputati al progetto e non a carico della Banca.

Si tratta in particolare delle attività di assistenza e supporto alle Associazioni mutualistiche neocostituite che la Federazione realizzerà attraverso la costituzione di un Servizio specialistico al suo interno e avvalendosi della collaborazione del Comipa, il Consorzio aderente a Federcasse che da tempo promuove la realizzazione di questo tipo di iniziative nell'ambito del Credito Cooperativo.

La Federazione e il Comipa hanno elaborato un modello di Associazione mutualistica che tiene conto delle peculiarità del Credito Cooperativo lombardo e sulla base del quale ci supporteranno:

- nella fase di costituzione e start up della associazione mutualistica;
- nella realizzazione di una rete locale di convenzioni sanitarie e non sanitarie;
- nell'operatività ordinaria attraverso servizi di consulenza gestionale, giuridica e fiscale, anche attraverso il supporto di una piattaforma web.

Il Presidente propone, dunque, di continuare il percorso intrapreso e procedere, secondo quanto utile e necessario, per favorire la costituzione dell'Associazione Mutualistica. Illustra in particolare i diversi adempimenti da svolgere, chiarendo innanzitutto il ruolo che la Banca sarà chiamata ad assumere in qualità di socio fondatore e sostenitore dell'iniziativa associativa.

In particolare, la Banca, quale socio sostenitore, si impegna a conferire all'Associazione Mutulistica un fondo di dotazione, pari ad € 15.000, necessario ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Ogni altra eventuale elargizione costituirà, a norma dello Statuto dell'ente, una liberalità, volta a sostenere le iniziative sanitarie e sociali promosse dalla Mutua.

Con riguardo all'individuazione dei soci fondatori dell'Associazione Mutualistica, il Presidente propone di invitare ad intervenire nella sottoscrizione dell'atto costitutivo i membri del Consiglio di Amministrazione della Banca e del Collegio Sindacale, la Direzione Generale e i principali Responsabili degli Uffici di sede e delle Filiali della Banca, nonché ulteriori persone vicine alla BCC che si renderanno disponibili a sostenere l'iniziativa.

Passando ai successivi adempimenti, il Presidente propone di procedere all'individuazione della proposta di denominazione sociale e chiede ai presenti di formulare suggerimenti al riguardo.

Dopo ampio confronto viene scelta quale indicazione da proporre in sede di costituzione dell'Associazione Mutualistica: la denominazione **"VICINA ETS – Associazione Mutualistica di Assistenza", in breve "VICINA ETS".**

La sede dell'Associazione verrebbe fissata a Romano di Lombardia (BG), Via Rubini, 2, e la durata coinciderebbe con la durata della BCC come prevista nel vigente statuto.

Con riguardo all'adozione dello Statuto sociale della costituenda associazione, il Presidente passa all'illustrazione delle linee guida distribuite ai presenti per consentire una completa analisi della bozza di Statuto in proposta (Allegato 9A).

L'analisi si concentra in particolare sulle norme che disciplinano lo scopo sociale dell'Associazione Mutualistica, in quanto associazione basata sui principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza. L'Associazione non ha scopo di lucro, né finalità speculative, e assume la natura giuridica di Associazione ETS che, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, acquisirà personalità giuridica (ai sensi del Codice del Terzo Settore) e autonomia patrimoniale perfetta, distinta dai soci e da chi l'amministra a norma dello Statuto.

Pertanto, nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione Mutualistica ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dei principi cooperativi, della coesione sociale e della crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale la Banca opera, fornendo risposte in grado di soddisfare bisogni concreti e contribuendo a migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche dei suoi soci.

Gli ambiti e i settori di operatività dell'Associazione Mutualistica saranno diversificati, dall'assistenza sanitaria (integrativa o complementare al SSN) all'assistenza sociale (alla persona e alla famiglia), dalla formazione all'ambito ricreativo e tempo libero.

Con riferimento all'individuazione delle persone che andranno ad assumere i ruoli di consiglieri e sindaci dell'Associazione, il Presidente chiarisce come questi dovranno preferibilmente aver maturato esperienze nel contesto sociale del territorio di riferimento, nel volontariato, negli ambiti sanitari, culturali e ricreativi, ferma restando l'applicazione delle previsioni statutarie e le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Il Presidente illustra la previsione dell'art. 22 dello Statuto sociale, ai sensi della quale il Consiglio di Amministrazione della Mutua potrà essere composto da cinque o sette o nove o undici membri, chiarendo che al socio sostenitore è riservata la designazione di due (su cinque), tre (su sette), quattro (su nove), cinque (su undici) consiglieri.

Il Presidente propone, dunque, di indicare, per futuro C.d.A. dell'Associazione, un numero di componenti pari a n. 5 e invita i consiglieri a presentare proposte e/o candidature per la copertura degli incarichi riservati alla Banca in qualità di socio sostenitore.

Si apre un pacato confronto a esito del quale vengono proposti due nominativi:
1) Barbera Gloria Giuseppina;
2) Rossi Mirko.

Al fine di consentire la completa definizione dell'organo di governo della costituenda Associazione Mutualistica, il Presidente propone al Consiglio di individuare una rosa di candidati da nominare in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo quali componenti del primo Consiglio di Amministrazione e del primo Organo di Controllo (collegiale o monocratico) dell'Associazione Mutualistica.

Il Presidente invita, dunque, i consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale a proporsi per la candidatura (nell'equivalente ruolo di amministratore o di componente dell'Organo di controllo dell'Associazione) ovvero a suggerire i nominativi da indicare nella lista dei candidati.

A esito del confronto viene stilata la seguente lista di candidati:

- **per il Consiglio di Amministrazione:**
1) Bonacina Cesare;
2) Rubini Gianpietro;
3) Voltini Luca Emilio.

- **per il Comitato Ammissione Associati Ordinari:**
1) Barbera Gloria Giuseppina (Presidente);
2) Rossi Mirko;
3) Rubini Gianpietro.

- **per l'Organo di controllo monocratico:**
1) Schivardi Livia Anna - sindaco unico effettivo;
2) Ambrosini Giuliano - sindaco unico supplente.

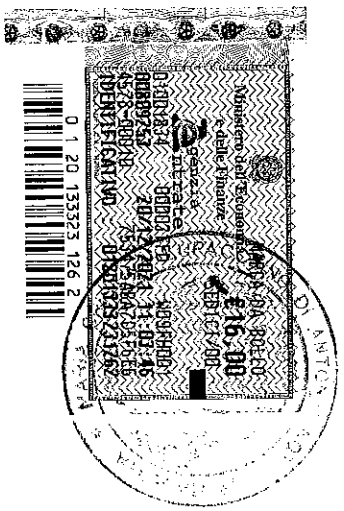

Con la precisazione che, all'Organo di Controllo, nei casi consentiti dalla legge, verrà affidata anche la revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda la Presidenza e Vice-Presidenza del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, la Banca suggerisce che i consiglieri appartenenti alla lista presentata dalla stessa, una volta eletti, indichino il sig. Bonacina Cesare quale Presidente e la sig.ra Barbera Gloria Giuseppina quale Vice-Presidente.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore morale dell'iniziativa e i significativi risvolti sul territorio, coerenti ed esplicativi dell'art. 2 dello Statuto sociale della Banca, approva, all'unanimità e col parere favorevole del Collegio Sindacale, le proposte del Presidente e delibera di:

- **assumere il ruolo di socio fondatore e sostenitore dell'Associazione Mutualistica denominata "VICINA ETS", con sede in Romano di Lombardia (BG) Via Rubini 2, e favorire la costituzione della medesima, dando mandato al Presidente di compiere tutte le formalità richieste dalla legge per la costituzione, ivi compreso il potere di sottoscrivere l'atto costitutivo;**
- **destinare l'importo di € 15.000 per la costituzione del fondo di dotazione dell'Associazione Mutualistica, versandolo sul conto dedicato del Notaio rogante fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;**
- **approvare lo Statuto sociale come da Allegato 9A alla presente delibera, attribuendo al Presidente il potere di apportate in sede di atto costitutivo le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie od opportune per adeguamenti alla normativa vigente;**
- **individuare nei signori Barbera Gloria Giuseppina e Rossi Mirko i due membri del futuro C.d.A. della costituenda Associazione Mutualistica, la cui nomina, in conformità dello Statuto, è riservata alla Banca in qualità di socio sostenitore;**
- **approvare la lista dei restanti componenti dell'Organo di Governo e Controllo della costituenda Associazione Mutualistica, da nominare in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo quali componenti del primo Consiglio di Amministrazione, del primo Comitato**

Ammissione Associati Ordinari e dèl primo Organo di Controllo (collegiale o monocratico) dell'Associazione Mutualistica.

OMISSIS

Null'altro essendo posto all'ordine del giorno, e non avendo più nessuno chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta.

Sono le ore 20:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Repertorio n. 1444

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritta dott.ssa Maria Cristina Lupacchino, Notaio in Magenta, iscritta nel ruolo del Distretto notarile di Milano,

CERTIFICO

che il presente estratto, composto di fogli tre per pagine sei,

è conforme a quanto trovasi scritto alle pagine 411, 412, 431, 432, 433 e 434

del libro Verbale Riunione Consiglio di Amministrazione

della **"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede legale in Calcio, via Papa Giovanni XXIII n. 51, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale: 02249360161, REA n. BG-274586, società costituita in Italia e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO, codice fiscale: 04774801007, partita IVA del Gruppo IVA: 15240741007, libro che appare numerato, bollato e vidimato a norma di legge e regolarmente tenuto, fatta avvertenza che le parti omesse non modificano né contraddicono quelle riportate.

Romano di Lombardia (BG), via Rubini n. 2, il dieci gennaio duemilaventidue.

Maria Cristina Lupacchino

MARIA CRISTINA LUPACCHINO NOTAIO IN MAGENTA

Allegato "B" all'atto del 10 gennaio 2022, rep.n. 1445/995

STATUTO

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI GESTIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – *Costituzione e denominazione*

Per iniziativa della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA è costituita un'associazione assistenziale di natura mutualistica denominata "**VICINA ETS - Associazione Mutualistica di Assistenza**", o più semplicemente "**VICINA ETS**", che nel presente Statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o Mutua.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione, disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

Art. 2 – *Qualificazione come ETS e principi di gestione*

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega gli associati sia tra di loro che verso l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodo, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 3 – *Sede*

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Romano di Lombardia (BG).

La variazione dell'indirizzo in cui è ubicata la sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a darne comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza la necessità di modificare il presente Statuto. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento

delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 4 - *Durata*

L'Associazione ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 5 – *Finalità, attività d'interesse generale e diverse*

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio di una o più delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definitori indicati nell'art. 5 del Codice del Terzo settore. In tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge: la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:

a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l'Associazione **in ambito sanitario** promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;

- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili:
- favorire l'erogazione di interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione **in ambito sociale** provvede all'erogazione all'associato ed alla sua famiglia di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari, soprattutto in presenza di figli, al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- erogare direttamente e/o indirettamente interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In **ambito educativo** promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari. In particolare potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative, con esclusione delle attività di formazione di cui al D.lgs. 276/2003;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;
- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;
- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non-violenza, nonché l'educazione al consumo responsabile, l'educazione finanziaria, la lotta contro l'usura e la ludopatia.

In **ambito ricreativo** promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire strumenti, servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;
- organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione può anche esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione si avvale preferenzialmente dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla categoria del Credito Cooperativo cui appartiene il socio Fondatore, nonché dal Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, ideatore e promotore del progetto di mutualità associativa da cui trae ispirazione il presente Statuto.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Potrà altresì collaborare con enti pubblici e privati al fine di sviluppare al meglio la mutualità sul proprio territorio e le proprie finalità statutarie.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in

presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, lo svolgimento delle attività comunque non consentite alle Associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile o per le quali siano richiesti particolari requisiti o abilitazioni non in possesso dell'Associazione, nonché l'esercizio diretto da parte dell'Associazione delle attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi.

Resta inoltre preclusa all'Associazione l'erogazione di prestazioni integrative, complementari o sostitutive rispetto a quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, nella forma di Fondo Sanitario Integrativo del Sistema Sanitario Nazionale, istituito o adeguato ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

È precluso infine l'esercizio di previdenza complementare e forme pensionistiche afferenti, di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.

ASSOCIATI

Art. 6 – *Categorie di soci*

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari;
b) soci sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore dell'Associazione: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA.** Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell'Associazione.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione.

Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7 – *Domanda di ammissione*

La competenza a deliberare l'ammissione di nuovi soci ordinari spetta al Comitato Ammissione Associati Ordinari, mentre la competenza a deliberare l'ammissione di nuovi soci sostenitori spetta al Consiglio di Amministrazione.

Chi desidera diventare associato deve, pertanto, presentare domanda all'Organo competente, come sopra individuato.

La domanda dei soci ordinari deve indicare:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad associato di cui al precedente art. 6;

- l’autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere dai soci sostenitori informazioni sull’esistenza e la natura dei rapporti in essere con l’associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato della Mutua;
- l’impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti Organi sociali a carico dei soci ordinari della Mutua;
- l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli Organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- l’impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;
- l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi sociali;
- l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli Organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l’estratto della deliberazione dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione.

Sull’accoglimento della domanda decide l'Organo competente come individuato al primo comma del presente Articolo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo competente, nel libro degli associati.

Il Comitato Ammissione Associati Ordinari o il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, devono, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo competente, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l’espressa accettazione da parte dell’interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art. 8 – *Rapporto associativo*

Il vincolo associativo è subordinato al pagamento della quota di ammissione e si costituisce dalla data di iscrizione del nuovo associato nel libro degli associati da parte dell’Organo competente.

È vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell’associato temporaneo.

Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 5 e del successivo articolo 13;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo che ne cura la tenuta nelle modalità previste dall'art. 14.

I medesimi sono obbligati a:

- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti Organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni e sottostare alle delibere prese dagli Organi della Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 - *Recesso*

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare dall'art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere l'associato:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima dalla data di chiusura di ciascun esercizio.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione attraverso compilazione dell'apposito modulo da consegnare a mano o trasmettere a mezzo email.

L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.

Art.10 - *Esclusione*

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l'associato che:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Mutua;
d) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti interni

oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi competenti dell'Associazione;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e in particolare si renda moroso nel versamento dei contributi associativi così come determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

Art. 11 - *Comunicazione*

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 10 devono essere comunicate all'interessato mediante lettera consegnata a mani ovvero a mezzo raccomandata o posta elettronica all'indirizzo risultante nel libro degli associati.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'associato.

Contro la decisione di esclusione, l'associato può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 31. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 - *Composizione*

Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo sociale di dotazione, che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00 (cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo di 100,00 (cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è stabilito dall'Assemblea con un minimo di 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite;
b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 15;
c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;
d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00 (cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per esercizio sociale;
e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della

destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO, SOCIETA' COOPERATIVA o in titoli di stato o strumenti con analoga rischiosità.

Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 13 – *Contributi associativi e prestazioni*

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione;
- liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute dagli associati o da terzi;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 14 - *Libri sociali e diritto consultazione dei soci*

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali e registri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Ammissione Associati Ordinari;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il

diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente, presentando motivata istanza all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata all'organo competente, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 15 – *Esercizio sociale*

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunque in tempo utile per garantire il relativo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Organi DELL'ASSOCIAZIONE – ORDINAMENTO – AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 16 - *Organi*

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Presidente;
e) il Comitato Ammissione Associati Ordinari;
f) L'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

Art. 17 - *Materie*

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di legge e di Statuto.

L'Assemblea ordinaria altresì:

a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 18 – *Convocazione*

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere effettuata tramite avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a mezzo lettera consegnata a mani o email agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati o PEC o mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, utilizzando a tal fine l'area riservata a disposizione degli associati, o mediante pubblicazione su uno o più quotidiani locali a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione. L'avviso di convocazione potrà anche essere affisso, in modo visibile, nei locali della sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere altresì trasmesso, con una delle modalità sopra indicate, ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

Art. 19 – *Presidenza e svolgimento*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata a un segretario, anche estraneo, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati delle votazioni, dando atto di quanto precede nel verbale dell'adunanza; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito

di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità telematica e le relative modalità di votazione.

Art. 20 - *Quorum*

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente almeno un decimo degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti all'adunanza.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili. L'Assemblea potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle assemblee separate.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 – *Diritto di voto*

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nel versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ovvero di

cinque se il numero di associati non è inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 – *Numero, composizione, durata in carica*

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette o nove o undici membri di cui rispettivamente due (se i membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) designati su lista presentata dai soci sostenitori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I relativi membri sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 25, penultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 - *Sostituzione*

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti. A tal fine, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, gli amministratori rimasti in carica devono convocare con la massima urgenza consentita l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua sostituzione.
La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle norme statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 – *Convocazione e quorum*

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, spedito a mezzo di posta elettronica o consegnato a mani a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.
Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare è necessario che:
- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.
Le adunanze sono validamente costituite con la maggioranza degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza, dal Consigliere designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:
– alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione;

- alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
- all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 25, penultimo comma;
- alla ammissione o al rigetto della domanda di nuovi associati sostenitori;
- all'esclusione di un associato nei casi previsti dall'art. 10;
- alla costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello organizzativo;
- alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
- alla determinazione dei contributi associativi dovuti dai soci ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro;
- alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
- alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
- all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
- alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente Statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
- alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 25 - *Poteri*

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Esso può compiere pertanto tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi, ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 26.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente art. 24 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere stabilita una eventuale remunerazione, nell'osservanza delle norme di legge. Tale remunerazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.

Il Consiglio oltre a poter nominare il direttore, il segretario generale, i coordinatori delle attività, può, per meglio adempiere agli scopi sociali e qualora risultasse opportuno, istituire appositi comitati: scientifici, tecnici, etici e valoriali, di orientamento e verifica, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative funzioni.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 26 – *Comitato esecutivo*

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno scelto tra gli amministratori designati su lista presentata dai Soci Sostenitori.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni sei mesi.

Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare competenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione di quelle indicate nel quinto comma del precedente art. 25.

PRESIDENTE

Art. 27 - *Presidente*

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.

COMITATO AMMISSIONE ASSOCIATI ORDINARI

Art. 28 – *Comitato Ammissione Associati Ordinari*

Il Comitato Ammissione Associati Ordinari è l'organo che ha la competenza a deliberare sull'ammissione di nuovi soci ordinari.

Esso si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea tra gli amministratori, di cui uno scelto tra gli amministratori designati su lista presentata dai soci sostenitori.

I membri del Comitato Ammissione Associati Ordinari durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato Ammissione Associati Ordinari.

I membri del Comitato Ammissione Associati Ordinari eleggono tra loro un Presidente nella prima riunione utile.

Per il funzionamento del Comitato Ammissione Associati Ordinari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e di legge previste per il Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 29 – *Organo di Controllo*

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

Può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Nel caso di Organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. Nel caso di Organo monocratico esso si compone di un controllore effettivo e uno supplente eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice

Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti nei casi consentiti dalla legge e qualora i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti l'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e a quelle dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, se nominato.
I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile.
L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i relativi membri sono rieleggibili.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di legge.

Art. 30 – *Revisione legale dei conti*

L'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dalla legge, salvo che, ove consentito dalla legge, la revisione legale dei conti venga affidata all'Organo di Controllo.

ARBITRATO

Art. 31 - *Arbitrato*

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli Organi dell'Associazione – purché per legge possa formare oggetto di compromesso – o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Bergamo. I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'arbitro.
L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.

VOLONTARI

Art. 32 - *Volontari*

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 – *Regolamenti interni*

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. 34 – *Estinzione o scioglimento dell'Ente*

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza di queste ultime, alla Fondazione Italia Sociale.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 35 – *Norme applicabili*

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
In originale firmato:
OTTOBONI Roberto
Giuliano AMBROSINI
Gloria Giuseppina BARBERA
BARNABO' Larry
BONACINA Cesare
BRAMBILLA Maria Cristina
BRIGNOLI Giacomino
CAVALLINI Lorenzo
Battista DE PAOLI
Stellina GALLI
Eva Maria Silvia MALTECCA
Barbara MANZONI

Mirko ROSSI

Gianpietro RUBINI
Luca Emilio VOLTINI
Maria Cristina Lupacchino

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore